**REGOLAMENTO**

***BONUS ECONOMICO STRAORDINARIO***

***EMERGENZA COVID – 19***

**DECISO ED EROGATO DALL’ENTE BILATERALE**

**DEL COMMERCIO, TERZIARIO E DEL TURISMO DI TORINO**

**(E.B.T.T.)**

**Beneficiari**

Lavoratrici e Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, ed a contratto determinato non inferiore a sei mesi continuativi, che siano in forza all’atto della domanda e che svolgano la propria attività lavorative presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a favore degli Enti: EBN (settore turismo) o EBN.TER (settore terziario) o EBTT (terziario e turismo) e che applichino integralmente:il CCNL del TURISMO (applicato da tutte le tipologie di attività del comparto: agenzie di viaggio, ricettività alberghiera, campeggi, pubblici esercizi, ristorazione e stabilimenti balneari);il CCNL del TERZIARIO, della distribuzione commerciale e dei servizi; entrambi stipulati dalle Parti socie di EBTT.

Le Lavoratrici e i Lavoratori dovranno avere una anzianità contributiva di almeno 3 mesi dalla data della domanda della prestazione, ad eccezione dei mesi nei quali non è stata erogata retribuzione, mentre il datore di lavoro dovrà essere in regola con la contribuzione almeno dal 1 gennaio 2019 o in data successiva se precedentemente senza dipendenti.

La domanda potrà essere presentata fino al mese di giugno 2020 con la documentazione richiesta.

La domanda dovrà essere presentata alla segreteria regionale dell’Ente **esclusivamente per e-mail** con indirizzo corrispondente al richiedente (no e-mail aziendale).

Le Organizzazioni Sindacali socie dell’Ente, potranno presentare a quest’ultimo le domande ad Esse pervenute, sempre per e-mail, dai propri iscritti.

Non sarà presa in considerazione la domanda incompleta perché mancante di tutta o parte della documentazione richiesta, nonché domanda presentata oltre il termine previsto ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti**.**

**Non è prevista sanatoria contributiva ai fini del riconoscimento del Bonus qualora vi sia inadempimento con i versamenti a favore dell’Ente Bilaterale di competenza tra quelli sopra evidenziati.**

**Non è altresì previsto il perfezionamento della domanda successivamente al termine di scadenza per la sua presentazione.**

Le domande che riporteranno esito favorevole saranno liquidate tramite accredito sull’Iban indicato nel modulo della domanda.

**Documentazione**

* Modulo di richiesta compilato in tutte le sue parti, riportante le generalità lì indicate della Lavoratrice o del Lavoratore richiedente e suo IBAN scritto in modo leggibile, autorizzazione al trattamento dei dati personali.
* Listini delle buste paga (come indicato nel modulo per la domanda) riportanti la regolarità contributiva verso l’Ente e la sospensione con applicazione di un ammortizzatore sociale (Fondo Integrativo Salariale o Cassa Integrazione Guadagni).

**Entità del Bonus**

L’entità della prestazione è pari a 300 euro, erogati come una tantum a tutte le Lavoratrici e Lavoratori che posseggono i requisiti di cui sopra, a prescindere dal livello d’inquadramento o dalla tipologia contrattuale (part time, full time, apprendista o contratto a termine).

Torino, 13 maggio 2020.